

Decreto n. 72.24

Prot. n. 4258

IL RETTORE

- Viste le Leggi sull'Istruzione Universitaria;
- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 e s.m.i.;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e s.m.i.;
- Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena, emanato con D.R. n. 146.21 del 15.04.2021 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 18.05.2021, in vigore dal 17.06.2021;
- Visto il Codice Etico e Codice di Comportamento dell'Università per Stranieri di Siena, emanato con D.R. n. 546.22 del 27 ottobre 2022, entrato in vigore il 29 ottobre 2022;
- Visto il D.R. n. 543.22 del 27 ottobre 2022 con il quale è stato emanato il "Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30.12.2010, n. 240";
- Ritenuto opportuno apportare una modifica all'art. 6 – "Requisiti per la partecipazione alle procedure di valutazione comparativa" del suddetto Regolamento in modo da rendere più agevole la valutazione preliminare delle domande di partecipazione e delle candidature;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici del 10.01.2024 relativa all'approvazione della proposta di modifica all'art. 6 del "Regolamento per il reclutamento di Ricercatori a Tempo Determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30.12.2010, n. 240" emanato con D.R. n. 543.22 del 27.10.2022;
- Viste le delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 31 gennaio 2024;

DECRETA

l'emanazione del REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240, contenente le modifiche di cui in premessa, nel testo allegato che è parte integrante del presente Decreto.

Il presente Regolamento sostituisce integralmente quello emanato con D.R. n. 543.22 del 27 ottobre 2022 e sarà pubblicato nell'Albo on line e nel sito web dell'Ateneo.

Siena, 7 febbraio 2024

IL RETTORE
(f.to prof. Tomaso Montanari*)

La compilatrice: dott.ssa Francesca Bianchi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalle norme sull'accessibilità. Il documento originale è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.

**REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO
DETERMINATO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240**

INDICE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Natura del rapporto di lavoro
- Art. 3 Tipologia e durata
- Art. 4 Attivazione delle procedure di valutazione comparativa
- Art. 5 Copertura finanziaria
- Art. 6 Requisiti per la partecipazione alle procedure di valutazione comparativa
- Art. 7 Modalità di costituzione delle Commissioni giudicatrici
- Art. 8 Modalità di svolgimento delle procedure di valutazione comparativa
- Art. 9 Oggetto della prestazione e modalità di svolgimento
- Art. 10 Proroga dei contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del presente regolamento
- Art. 11 Trattamento economico
- Art. 12 Regime di incompatibilità
- Art. 13 Norme transitorie e finali

REGOLAMENTO

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il reclutamento di personale per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti tramite procedura di valutazione comparativa ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori.

Articolo 2

Natura del rapporto di lavoro

1. L'assunzione di personale, ai sensi del presente regolamento, comporta l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato disciplinati dall'articolo 24 della Legge n. 240/2010 e successivi decreti attuativi. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento o nella normativa speciale di riferimento, si rinvia alle norme generali con particolare riferimento a quelle relative al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale dei redditi da lavoro dipendente.

Articolo 3

Tipologia e durata

1. I ricercatori a tempo determinato, le cui procedure di reclutamento sono oggetto del presente Regolamento, possono essere assunti tramite la stipula delle seguenti due distinte tipologie di contratto:
 - a) contratti di cui al comma 3, lettera a), dell'art. 24 della Legge 204/2010, di durata triennale, prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte;

- b) contratti di cui al comma 3, lettera b), dell'art. 24 della Legge 240/2010, di durata triennale, non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a) ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di contratti, assegni o borse come specificato all'art. 6 comma 2 del presente regolamento.

Articolo 4

Attivazione delle procedure di valutazione comparativa

1. La proposta di attivazione della procedura di valutazione comparativa di cui al presente regolamento è deliberata dal Consiglio di Dipartimento. La delibera deve contenere le indicazioni di cui al successivo comma 5.
2. L'attivazione della procedura è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e previa verifica della coerenza della medesima con la programmazione triennale e della disponibilità di risorse, sulla base delle esigenze di ricerca e didattiche e delle performance del Dipartimento e/o delle altre strutture, secondo criteri determinati dalla stessa programmazione triennale.
3. Il Rettore indice con proprio decreto le procedure di valutazione comparativa.
4. I bandi sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, sul portale di Ateneo, all'albo on line dell'Ateneo e ne viene data pubblicità anche tramite il sito del MIUR e dell'Unione Europea.
5. Il bando deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a. la durata del contratto e, per i contratti di cui al comma 3, lettera a), dell'art. 24 della Legge 204/2010, il programma di ricerca;
 - b. le attività didattiche, anche integrative, e quelle di servizio agli studenti previste o, nel caso di richiesta adeguatamente motivata da parte dell'ente pubblico o privato che provvede alla copertura finanziaria ai sensi del successivo articolo 5, l'esonero totale o parziale dall'impegno didattico medesimo;
 - c. la tipologia del contratto da attivare, tra quelle indicate dall'articolo 2 che precede;
 - d. il regime di tempo pieno o definito e l'eventuale prorogabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) che precede;
 - e. il settore concorsuale e l'eventuale profilo, da individuare esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari ricompresi nel settore concorsuale;
 - f. la lingua straniera o le lingue straniere di cui è eventualmente richiesta la conoscenza in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio, nonché il livello di competenza linguistica secondo le categorie definite dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (Consiglio d'Europa);
 - g. i requisiti di ammissione alla procedura selettiva, secondo quanto previsto dal successivo articolo 6;
 - h. la sede di servizio;
 - i. la copertura finanziaria con l'indicazione delle fonti del finanziamento, qualora queste siano esterne all'Ateneo;
 - j. il trattamento economico, assistenziale e previdenziale previsto;
 - k. il numero massimo delle pubblicazioni da presentare, comunque non inferiore a 12;
 - l. l'eventuale numero minimo di pubblicazioni da presentare, tenuto conto della tipologia dei contratti di cui all'articolo 3, comma 1 lettera a) e articolo 3, comma 1, lettera b) che precedono.

6. Il bando stabilisce, inoltre, le modalità e i tempi per la presentazione, per via telematica, delle candidature e prevede la trasmissione telematica dei titoli e delle pubblicazioni.

I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 5

Copertura finanziaria

La copertura finanziaria può essere a carico del bilancio dell'Ateneo ovvero su fondi dipartimentali o delle altre strutture dell'Ateneo. La copertura finanziaria, inoltre, può essere assicurata anche con il ricorso a risorse derivanti da convenzioni con enti pubblici e privati, in conformità alle disposizioni dell'articolo 18, comma 3 della Legge n. 240/2010. Per i contratti regolati dall'articolo 3, comma 1, lettera a) che precede, le convenzioni devono avere una durata almeno pari a quella del contratto medesimo. Per i contratti regolati dall'articolo 3, comma 1, lettera b) che precede, le convenzioni devono avere una durata quindicennale.

In questo ultimo caso, i costi, comprensivi degli oneri a carico dall'Amministrazione, vanno addebitati all'ente finanziatore. A tal fine il soggetto finanziatore dovrà presentare adeguata fidejussione bancaria o assicurativa, mentre le strutture proponenti si impegnano ad integrare la copertura finanziaria in relazione agli eventuali incrementi del carico contributivo e/o erariale che dovessero essere disposti per legge in corso di vigenza delle relative convenzioni.

Articolo 6

Requisiti per la partecipazione alle procedure di valutazione comparativa

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per una posizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), che precede, i soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente.
2. Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per una posizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che precede, coloro che, in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, abbiano conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia, oppure coloro che, in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, abbiano usufruito per almeno tre anni, anche non consecutivi di:
 - a. contratti di cui alla lettera a) della L. 30.12.2010 n. 240,
 - b. assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della L. 240/2010,
 - c. borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398,
 - d. contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230,
 - e. analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.Ai fini della maturazione del periodo minimo triennale i servizi prestati nelle tipologie di cui sopra sono cumulabili.
3. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure:
 - a) i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;
 - b) i soggetti che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado

compreso, con un professore appartenente al dipartimento che propone l'attivazione della procedura ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'ateneo, secondo quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo della Legge n. 240/2010 e dall'art. 22 del Codice Etico e Codice di Comportamento dell'Ateneo.

Articolo 7

Modalità di costituzione delle Commissioni giudicatrici

1. La Commissione giudicatrice preposta alle operazioni di valutazione e selezione per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato è nominata dal Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento.
2. La Commissione è costituita, garantendo l'equilibrata rappresentanza di genere, da tre professori, anche stranieri, individuati fra studiosi di riconosciuta ed elevata qualificazione scientifica entro la comunità accademica nazionale e internazionale. Dei tre professori due sono di I fascia e uno di II fascia, inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando, nei settori concorsuali appartenenti al relativo macrosettore o in settori scientifico-disciplinari affini. Per i docenti stranieri si prenderà in considerazione l'affinità delle discipline.
3. Dei tre componenti della Commissione, uno è designato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta in cui è deliberata la proposta di nomina della Commissione, scelto tra i professori in servizio presso l'Ateneo o presso altri Atenei.
4. I restanti due componenti, esterni all'Ateneo, sono individuati tramite sorteggio, acquisita la disponibilità dei professori indicati nella rosa o nelle rose di nominativi sorteggiabili, formulate dal Consiglio di Dipartimento, oltre che i relativi curricula. Nella seduta in cui è deliberata la proposta di nomina della Commissione, il Consiglio di Dipartimento procede al sorteggio. Qualora il componente designato dal Consiglio di Dipartimento sia un professore di I fascia, si procede al sorteggio di un componente di I fascia e di un componente di II fascia all'interno di distinte rose di due nominativi ciascuna. Qualora il componente designato dal Consiglio di Dipartimento sia un professore di II fascia, si procede al sorteggio di due componenti di I fascia all'interno di una rosa di quattro nominativi. Viene sorteggiato dalla stessa rosa un supplente per ciascuna fascia.
5. Al fine di garantire la presenza nella commissione di un ragionevole equilibrio di genere e, al tempo stesso, il carattere casuale e non predeterminabile del risultato, il sorteggio deve avvenire secondo la seguente procedura:
 - a) nel caso i due componenti esterni siano da sorteggiare da due rose distinte, in entrambe le rose devono essere presenti un uomo e una donna, così che, nel caso il primo dei due sorteggi dia come risultato un componente dello stesso genere del commissario designato, il secondo sorteggio non abbia luogo ed entri di diritto a completare la commissione il o la componente del genere non ancora rappresentato;
 - b) nel caso i due componenti esterni siano da sorteggiare da un'unica rosa di quattro, almeno due di tale rosa devono appartenere al genere diverso da quello del componente interno, e nel caso la seconda estrazione configuri una terna di un unico genere, è da considerarsi nulla e da ripetere.

6. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 e 8 dell'articolo 6 della Legge n. 240/2010, nei due anni precedenti l'avvio della procedura selettiva.

Articolo 8

Modalità di svolgimento delle procedure di valutazione comparativa

1. La procedura di valutazione comparativa si articola in due fasi. La prima fase è finalizzata a selezionare preliminarmente i candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con Decreto Ministeriale, e già definiti con decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243. La prima fase si conclude con l'ammissione alla fase successiva dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla seconda fase qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
2. La seconda fase è costituita dalla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione. A seguito della discussione, la Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna pubblicazione presentata dai candidati. La Commissione indica infine l'idoneo o gli eventuali idonei alla chiamata in base ai criteri definiti nel bando e in numero, comunque, non superiore al triplo dei posti oggetto della procedura di valutazione comparativa. Sono esclusi esami scritti e orali, a eccezione della prova orale di accertamento della conoscenza di una lingua straniera di cui all'articolo 4, comma 5 lettera f), che precede e della discussione di cui sopra.
3. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
4. Ai sensi della raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11.3.2005, nella costituzione della Commissione deve essere garantito un adeguato equilibrio di genere.
5. Nella sua prima seduta la Commissione individua al proprio interno un Presidente e un Segretario verbalizzante.
6. La Commissione effettua i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
7. La Commissione conclude i propri lavori e invia gli atti al Rettore per la relativa approvazione entro novanta giorni dal decreto di nomina.
8. Su proposta del Presidente della Commissione, basata su comprovati motivi, il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di trenta giorni il termine per la conclusione della procedura. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore dispone lo scioglimento della Commissione e ne nomina una nuova in sostituzione della precedente secondo le modalità stabilite nel precedente art. 7.
9. Entro 30 giorni dall'approvazione degli atti con decreto del Rettore, il Consiglio di Dipartimento, nella composizione estesa ai professori di I fascia, II fascia e ai ricercatori, sulla base delle valutazioni formulate dalla Commissione in merito al profilo scientifico dei candidati, propone con deliberazione motivata e approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e di II fascia e dei ricercatori, facendo specifico riferimento alle esigenze didattiche e/o di ricerca che hanno determinato la richiesta della procedura da parte del Dipartimento, la chiamata del candidato o di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero decide di non

procedere ad alcuna chiamata. Nel caso in cui la Commissione Giudicatrice abbia indicato più di un candidato idoneo, ai fini della scelta, il Consiglio di Dipartimento può organizzare incontri nel corso dei quali ciascun candidato è invitato a presentare un progetto di ricerca in corso e a svolgere una lezione su un argomento di sua scelta. In caso di mancata accettazione da parte del candidato scelto, il Consiglio di Dipartimento, con la medesima procedura, può formulare una nuova proposta di chiamata di un altro dei soggetti dichiarati idonei dalla Commissione.

10. In caso di proposta di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento di uno dei candidati dichiarati idonei, la relativa delibera è sottoposta dal Rettore all'approvazione del Consiglio di Amministrazione previa acquisizione del parere non vincolante del Senato Accademico.

Articolo 9

Oggetto della prestazione e modalità di svolgimento

1. I contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente regolamento possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. I contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del presente regolamento sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno.
2. I titolari dei contratti di cui al presente regolamento in regime di tempo pieno sono tenuti a svolgere, oltre alle attività di ricerca, attività di didattica e di servizio agli studenti per un totale di 350 ore dedicate ad attività di didattica e di servizio agli studenti. Il monte ore complessivo di attività didattica è composto da un minimo di 60 ore a un massimo di 120 ore di attività didattica frontale. Le residue ore di attività didattica e di servizio agli studenti sono da effettuare nelle forme deliberate dagli organi competenti. I titolari dei contratti a tempo definito di cui al presente regolamento sono tenuti a svolgere, oltre alle attività di ricerca, attività di didattica e di servizio agli studenti per un totale di 200 ore dedicate ad attività di didattica e di servizio agli studenti. Il monte ore complessivo di attività didattica è composto da un minimo di 36 ore a un massimo di 72 ore di attività didattica frontale o equivalente. Le residue ore di attività di didattica e di servizio agli studenti sono da effettuare nelle forme deliberate dagli organi competenti. Le ore aggiuntive al monte ore massimo potranno essere svolte con il consenso dell'interessato e con retribuzione aggiuntiva.
3. L'impegno didattico dei titolari dei contratti è definito dal Consiglio di Dipartimento in fase di programmazione delle attività didattiche.
4. I titolari dei contratti di cui al presente regolamento devono partecipare alle commissioni d'esame di profitto e alle commissioni di laurea.
5. Nel rispetto del presente Regolamento, il contratto stabilisce le modalità di svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa, di servizio agli studenti e delle attività di ricerca.
6. Le attività di cui ai commi 1-5 sono verificate con le modalità stabilite dagli Organi di Ateneo.

Articolo 10

Proroga dei contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del presente regolamento

1. I contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), che precede, possono essere prorogati una sola volta per soli due anni, per una durata complessiva non superiore

a cinque anni, previa positiva valutazione, da parte del Dipartimento, delle attività di ricerca e di didattica svolte.

2. Coerentemente con la programmazione, il Consiglio di Dipartimento interessato può, con il consenso del titolare, proporre, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, la proroga dello stesso, motivando con riferimento ad esigenze di ricerca e di didattica.
3. L'attività di ricerca e di didattica svolta dal titolare nell'ambito del contratto per cui è proposta la proroga è valutata dal Consiglio di Dipartimento interessato sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto ministeriale.
4. In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma precedente, la proposta di proroga è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione per la verifica delle risorse disponibili.

Articolo 11 **Trattamento economico**

1. Il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), che precede è stabilito nella misura del 100 per cento del trattamento economico iniziale dei ricercatori universitari confermati a seconda del regime di impegno.
2. Per i titolari dei contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che precede, il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento, secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione in sede di programmazione, sentito il Dipartimento

Articolo 12 **Regime di incompatibilità**

1. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Legge n. 240/2010 che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore e quelle connesse al regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito. Si applicano, inoltre, le norme stabilite dal Codice Etico di Ateneo.
2. Per il regime autorizzativo, si applicano le norme della Legge n. 240/2010, quelle del D. Lgs. n. 165/2001 nonché le norme di Ateneo circa le autorizzazioni a svolgere incarichi esterni retribuiti.
3. Il contratto non può essere cumulato con analoghi contratti, anche se stipulati presso altre sedi universitarie o centri di ricerca, né con lo svolgimento del dottorato di ricerca, né con assegni di ricerca ex articolo 51 Legge n. 449/1997 e articolo 22 Legge n. 240/2010, né con borse post laurea o post dottorato.
4. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
5. Ai titolari dei contratti di cui al presente regolamento è riconosciuta la possibilità, previa autorizzazione, di svolgere periodi di ricerca all'estero. L'autorizzazione è concessa dal Direttore del Dipartimento previa delibera del Consiglio di Dipartimento.